

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE

Istituzione della Consulta regionale femminile

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE

"Istituzione della Consulta regionale femminile".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

La Regione, nell'ambito delle proprie attribuzioni, ed in applicazione dei principi enunciati dagli artt. 3 e 37 della Costituzione, e degli artt. 1 e 2 dello Statuto regionale, istituisce la Consulta regionale femminile.

Art. 2

La Consulta regionale femminile collabora a promuovere tutte le iniziative tese a realizzare la piena parità tra i cittadini, uomini e donne, sancita dalla Costituzione e ad individuare e rimuovere ostacoli di diritto e di fatto che impediscono il pieno sviluppo della personalità della donna e la sua effettiva partecipazione alla organizzazione politica, economica, sociale e culturale.

Art. 3

La Consulta regionale femminile:

- a) contribuisce attivamente alla elaborazione della programmazione, pianificazione e legislazione regionale, con particolare riferimento alle condizioni di vita e di lavoro della donna in rapporto all'assetto economico e sociale della Regione;
- b) segnala l'opportunità di proporre al Parlamento, ai sensi dell'art. 121 della Costituzione, provvedimenti ed iniziative tendenti a tutelare i diritti della donna;
- c) promuove iniziative per la soluzione concreta dei problemi affrontati e per l'attuazione dei programmi e delle leggi;
- d) propone a livello degli Enti locali e degli organi di decentramento amministrativo l'istituzione di consulte femminili;
- e) promuove indagini conoscitive sui problemi che si devono affrontare per consentire un pieno inserimento della donna nella vita sociale, civile, economica e politica;
- f) promuove dibattiti pubblici, convegni ed incontri anche con le Consulte di altre Regioni;
- g) cura la raccolta e la diffusione di materiale bibliografico e documentario, nonché la pubblicazione di volumi e periodici;

La Consulta femminile, inoltre, promuove ogni altra iniziativa che consenta di sollecitare una più consapevole partecipazione della donna alle decisioni che riguardano la collettività e ne trasmette le istanze alla Regione.

Art. 4

La Consulta regionale femminile è composta da una rappresentante effettiva e due supplenti per ciascuna:

- a) delle associazioni e gruppi femminili e femministi che abbiano una effettiva rappresentatività a livello nazionale e regionale; abbiano come finalità istituzionali l'emancipazione e la liberazione della donna; siano democraticamente strutturate e svolgano a livello regionale attività non circoscritta ad interessi di categoria professionale;
- b) delle Commissioni femminili o uffici "lavoratrici" delle organizzazioni sindacali confederali presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro;
- c) delle Commissioni o movimenti femminili delle organizzazioni dei lavoratori autonomi presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro;
- d) delle Commissioni o movimenti femminili e giovanili a livello regionale, dei partiti democratici ed antifascisti.

Sono di volta in volta invitate a partecipare ai lavori della Consulta rappresentanti di categorie professionali interessate alle materie che formano oggetto della discussione.

Su proposta della consulta, nuove associazioni, gruppi o movimenti democratici in possesso dei requisiti di cui al presente articolo possono essere ammessi a far parte della Consulta medesima.

Le domande delle associazioni, gruppi o movimenti vengono presentate all'Ufficio di Presidenza del Consiglio che accerta l'esistenza dei requisiti richiesti.

L'incarico di componente della consulta non dà diritto a compensi comunque denominati.

Art. 5

Un'associazione, gruppo o movimento cessa di far parte della Consulta se perde i requisiti di cui al precedente art. 4.

Art. 6

Le componenti della Consulta, sia effettive che supplenti, sono elette dal Consiglio regionale entro 60 giorni dall'inizio di ogni legislatura, su designazione delle singole associazioni, gruppi o movimenti di cui all'art. 4 della presente legge e sono nominate con Decreto del Presidente della Giunta regionale e restano in carica sino alla scadenza della legislatura.

La Consulta è insediata dal Presidente della Giunta regionale entro un mese dalla nomina delle sue componenti.

In caso di dimissioni, di morte o di qualsiasi altra causa di cessazione dalla carica di un membro della Consulta, il successore è nominato nei modi previsti dal I comma e resta in carica fino alla scadenza del mandato del sostituito.

L'attività della consulta è coordinata a rotazione da una Presidente eletta tra i propri membri secondo le modalità indicate nel Regolamento di cui all'art. 10 della presente legge.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Art. 7

La Regione sente la Consulta quando sono in discussione programmi e provvedimenti legislativi che hanno rilevanza per la condizione femminile.

La Consulta può chiedere a sua volta di essere sentita su problemi di particolare rilevanza economica, sociale e culturale.

I pareri sono resi con relazione scritta che deve riportare anche le eventuali opinioni discordanti della minoranza.

La Consulta può, altresì, presentare mozioni, osservazioni e proposte ai competenti organi regionali.

Alle riunioni della Consulta hanno facoltà di intervenire, senza diritto a voto, i Consiglieri regionali.

La Consulta può chiedere che intervengano alle proprie riunioni gli Assessori ed i Consiglieri regionali competenti nelle materie che formano oggetto delle discussioni.

Art. 8

La Consulta ha sede presso il Consiglio regionale il quale fornisce anche i mezzi ed il personale necessario al suo funzionamento.

Art. 9

Le iniziative proposte dalla Consulta ed approvate dagli organi regionali verranno di volta in volta finanziate dalla Regione utilizzando i fondi ordinari di bilancio.

Art. 10

La Consulta redige il proprio regolamento interno entro tre mesi dal suo insediamento.

Il regolamento è approvato dal Consiglio regionale.

Art. 11

Nella prima applicazione della presente legge, le domande di ammissione, di cui all'art. 4, devono essere presentate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Dalla scadenza di tale termine decorrono i 60 giorni previsti dall'art. 6 per la nomina della Consulta.

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Capozza-Galatone)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Tarricone)

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

E' estratto del verbale della seduta del 22 aprile 1980
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Capozza-Galatone)